

Camera dei Deputati

**Legislatura 13
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00058
presentata da **PAROLI ADRIANO** il **09/09/1996** nella seduta numero **49**

Stato iter : **IN CORSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO	FORZA ITALIA	09/09/1996
NAN ENRICO PAOLO	FORZA ITALIA	09/09/1996
REBUFFA GIORGIO	FORZA ITALIA	09/09/1996

Ministero destinatario :
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PRESENTATO IL 09/09/1996

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :
AGEVOLAZIONI FISCALI, ALIQUOTE DI IMPOSTE, GASOLIO, MACCHINE AGRICOLE

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :
DECRETO LEGGE 1994 0564, L 1994 0656, L 1995 0085, DECRETO LEGGE 1995 0041, L 1993 0427, DECRETO LEGGE 1993 0331

TESTO ATTO

La VI Commissione, premesso che: il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'articolo 17, comma 2 ha modificato le agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi destinati all'agricoltura; l'aliquota agevolata degli olii da gas a gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stata, pertanto, aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale; il prezzo del gasolio per uso agricolo è conseguentemente aumentato di quasi il 35 per cento; detto onere incide pesantemente sulle aziende agricole che devono confrontarsi, principalmente, con i costi nettamente inferiori dei concorrenti europei; per il settore orto-floro-vivaistico specializzato in colture protette il riscaldamento rappresenta circa il 30-40 per cento dei costi di produzione, mentre il prezzo dei carburanti agricoli per i concorrenti comunitari del settore risulta notevolmente più basso; impegna il Governo: ad assumere le iniziative necessarie affinché sia modificato l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995 convertito dalla legge n. 85 del 1995, ripristinando l'originaria aliquota agevolata per il gasolio agricolo, pari al 13 per cento dell'aliquota normale; a prevedere, in ogni caso, per il settore orto-floro-vivaistico una aliquota del gasolio non superiore a quella praticata negli altri paesi europei. (7-00058)